Metaio ROSSI - Parto S Elpidio

REGISTRATO A FERMO

II 10 -11 - 99

N. 2652 Serie 1

Repertorio n. 125962 Raccolta n. 13700
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CON I.
BENEFICI E LE ESENZIONI FISCALI PREVISTE DAL D.LGS. 4 DICEMBRE
1997 N. 460.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantariove, il giorno nove del mese di novembre, 09/11/1999

in Servigliano, al Borgo Leopardi, avanti a me Dott. Alfonso Rossi Notaio in Porto Sant'Elpidio, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, previa concorde rinuncia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, sono presenti i signori:

- FERRACUTI CLAUDIO, capo operaio del comune, nato il 27 dicembre 1956 a montegiorgio ed ivi residente alla via Spontini n. 10/E; C.F.FRR CLD 56T27 F520Q;
- VITA MARCO, insegnante (matematica), nato il 21 maggio 1956 a Montegiorgio ed ivi residente alla via Volta n. 12; .C.F.VTI MRC 56E21 F52OR;
- CIMICA EMILIO, commerciante (cartolibreria e giornali), nato . il 23 agosto 1943 a Montegiorgio ed ivi residente alla via Cairoli n. 33; C.F.CMC MLE 43M23 F52OY;
 - FERRACUTI FERDINANDO, bidello, nato il 24 luglio 1950 a Montegiorgio ed ivi residente alla via Orsolini n. 2; C.F.FRR FDN 50L24 F520I;



- ASPESANI FILIPPO, cantoniere in pensione, nato il 7 aprile 1943 a Fagnano Olona (VA) e residente in Montegiorgio alla via Rossini n. 6/A; C.F. SPS FPP 43D07 D467D.

I suddetti, tutti cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

AŘTICOLO 1 – DENOMINAZIONE ASSOCIATIVA. Viene costituita fra eśśi Comparenti una Associazione senza scopo Mariata "Banda Musicale BOMENICO ALALEONA - Organizzazione lucrativa di utilità sociale". La suddetta associazione va qualificata quale "ente morale", non di lucro, e quale "associazione di volontariato" in quanto espressamente i costituenti dichiarano che l'associazione è stata retta dal democraticità, 1.0 cariche principio della rigorosamente gratuite, non sono previsti compensi per i soci di sorta, sono vietate le distribuzioni di utili a favore dei soci e si prevede che il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, sia destinato a scopi di pubblica utilità, e pertanto si chiedono tutti i conseguenti benefici.

ARTICOLO 2 - SEDE ASSOCIATIVA. L'Associazione ha sede in Montegiorgio alla via San Martino scn. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse con delibera dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE. L'Associazione non ha scopi di lucro ed opera per fini culturali avendo come scopo. la diffusione della cultura musicale, la formazione musicale, l'organizzazione di corsi musicali anche specialistici sia di che corsi strumentali specifici, nonchè interpretazione, l'organizzazione di concerti, produzione di concerti, corsi e convegni didattici, formazioni di gruppi strumentali e vocali. inoltre di svolgere servizi L'Associazione si propone 🛣 tistici in manifestazioni civili, religiose, julturali, politiche con brani musicali marciabili e concerti impegnandosi a tenere alto il prestigio musicale della sua titolo esemplificativo tassativo. città. non l'Associazione svolgerà le seguenti attività nell'ambito della diffusione della cultura artistica e musicale: promozione e la formazione di musicisti per la partecipazione alle manifestazioni culturali e ricreative con la possibilità di sfruttare anche economicamente le stesse manifestazioni simili); b) l'organizzazione e la (sponsorizzazioni e gestione, senza scopo di lucro, di corsi e di lezioni per la preparazione musicale degli associati; c) la promozione e ricreative l'organizzazione di spettacoli, attività culturali, anche provvedendo alla pubblicazioni di bollettini, opuscoli e riviste attinenti il settore. L'Associazione, di inoltre, si propone quale struttura servizi per associazioni, enti o centri che perseguono finalità che



coincidono, anche parzialmente, con gli scopi dell'Associazione. L'associazione potrà inoltre gestire, prendere e/o dare in locazione locali od altre attrezzature sia immobili che mobili, fare contratti e/o accordi con terzi in genere. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art. 10, co. 5, del D.lgs. 4/12/1997 n. 460.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 — QUOTA ASSOCIATIVA. La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo a norma dello statuto associativo. La quota associativa per il primo anno di attività verrà determinata al più presto nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - FONDO ASSOCIATIVO. Attualmente, non essendo ancora state stabilite le quote associative, l'associazione non ha fondo associativo, nè ha alcun patrimonio o capitale associativo.

ARTICOLO 7 – ESERCIZI SOCIALI. Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999.

ARTICOLO 8 - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE. Il primo Consiglio
Dirattivo si compone di cinque membri. Vengono nominati



all'unanimità quali membri del primo Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio i signori, come sopra costituiti, e sopra generalizzati:

- FERRACUTI CLAUDIO, con la carica di Presidente, che è munito della firma associativa, presiede gli organi dell'Associazione e le loro riunioni e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in qiudizio;
- VITA MARCO, sia con la carica di Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, decadenza, incompatibilità, impedimento o malattia, sia con la carica di Tesoriere e, come tale, terrà la contabilità dell'Associazione e ne custodirà i fondi;
- CIMICA EMILIO, con la carica di Segretario che provvederà alla redazione ed alla custodia dei verbali associativi nonchè di quelli degli organi dell'Associazione,
- FERRACUTI FERDINANDO, con la carica di Consigliere;
- ASPESANI FILIPPO, con la carica di Consigliere.

Tutti i nominati accettano la carica loro conferita seduta stante. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono stati nominati con il consenso della maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo sono tutti rieleggibili.

ARTICOLO 9 - RAPPRESENTANZA. I poteri di rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente, il quale è munito della firma associativa e dura in carica per tre anni o comunque fino a revoca o



dimissioni ed è rieleggibile. In caso di assenza, impedimento
o incompatibilità del presidente gli stessi poteri di
rappresentanza spettano al vice presidente.

ARTICOLO 10 - ISCRIZIONE. Il Presidente dell'Associazione, signor Ferracuti Claudio è sin d'ora autorizzato a promuovere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'iscrizione da parte dell'Associazione presso l'Anagrafe Unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale mediante comunicazione al Ministero delle Finanze (Direzione regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze).

ARTICOLO 11 - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. L'Associazione "Banda Musicale DOMENICO ALALEONA-Organizzazione non lucrativa di solidarietà sociale" si propone gli scopi ed è retta dalle norme di cui allo Statuto che, previa dispensa dalla lettura a me datane alle parti, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. Può essere emanato dal Consiglio Direttivo un regolamento interno il quale disciplinerà gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - BENEFICI FISCALI. Ai fini fiscali si precisa che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, introdotto dal D.LGS. 4 dicembre 1997 recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle



organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si richiede, inoltre, che il presente atto costitutivo sia esente da imposta di Registro in quanto trattasi di "associazione di volontariato", le cui cariche sono gratuite, ove è vietata la distribuzione di utili ai soci ed ove si prevede che il patrimonio sociale in caso di scioglimento sia devoluto a scopi di pubblica utilità, a retta dei principi -democraticità, ai sensi della Legge 443 del 1995, nonché ai dell'art.11 bis della Tariffa, parte prima, allegata al sens) Testos Unico delle disposizioni concernenti l'imposta registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come introdotto dal D.LGS. 4 dicembre 1997 n. 460 sopra citato.

ARTICOLO 13 - DELEGHE. Tutti i comparenti all'unanimità incaricano il legale rappresentante dell'associazione di procedere a conseguire per conto dell'associazione il riconoscimento quale "ente morale" e quale "associazione di volontariato", con iscrizione nei correlativi elenchi.

ARTICOLO 14 - SPESE. Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, sono a carico della associazione.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti che, trovandolo in tutto conforme alle loro volontà, dichiarano di approvarlo e, unitamente a me Notaio lo sottoscrivono. Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia, consta di undici fogli



scritti soltanto sulla prima facciata ed occupa dieci facciate e fin qui della presente.

Claudio Ferracuti

Marco Vita

Emilio Cimica

Ferdinando Ferracuti

Aspesani Filippo

Alfonso Rossi Notaio (impronta sigillo)





Allegolo " A " al mio Allo Nazo di raco.

STATUTO

Art.1) E' costituita l'Associazione denominata "Banda Musicale DOMENICO ALALEONA — Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro e va qualificata quale "ente morale" (dandosi incarico all'organo amministrativo di ottenere i riconoscimenti in tal senso) ed anche quale "associazione di volontariato", anche ai fini dei correlativi benefici.

Art.2) L'Associazione ha sede in Montegiorgio alla via San Marino scn. l'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie, uffici o centri operativi in località diverse con delibera dell'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4) L'Associazione non ha scopi di lucro ed opera per fini
culturali avendo come scopo la diffusione della cultura
musicale, la formazione musicale, l'organizzazione di corsi
musicali anche specialistici sia di interpretazione, che corsi
strumentali specifici, nonchè l'organizzazione di concerti,
produzione di concerti, corsi e convegni didattici, formazioni
di gruppi strumentali e vocali.

L'Associazione si propone inoltre di svolgere servizi artistici in manifestazioni civili, religiose, funebri, culturali, politiche con brani musicali marciabili e concerti impegnandosi a tenere alto il prestigio musicale della sua



tassativo, titolo esemplificativo non città. l'Associazione svolgerà le seguenti attività nell'ambito della. musicale: diffusione della cultura artistica e promozione e la formazione di musicisti per la partecipazione alle manifestazioni culturali e ricreative con la possibilità di sfruttare anche economicamente le stesse manifestazioni b) l'organizzazione e la simili); (sponsorizzazioni e gestione, senza scopo di lucro, di corsi e di lezioni per la preparazione musicale degli associati; c) la promozione e ricreative e l'ordinizzazione spettacoli, attività di gulțūrali, anche provvedendo alla pubblicazioni di bollettini, opuscoli e riviste attinenti il settore. L'Associazione, struttura di servizi inoltre, si propone quale associazioni, enti o centri che perseguono finalità che scopi qli anche parzialmente, con coincidono, dell'Associazione. L'associazione potrà inoltre prendere e/o dare in locazione locali od altre attrezzature sia immobili che mobili, fare contratti e/o accordi con terzi in genere. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art.10, co.5 del D.lqs.n.460/1997.

Art.5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) contributi ordinari degli associati nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e contributi straordinari



degli associati deliberati dall'Assemblea su proposta del Direttivo; b) beni mobili, immobili e mobili Consiglio registrati acquistati con il contributo degli Associati; c) erogazioni di Enti Pubblici e Privati, di privati cittadini c/c postale; d) donazioni tramite testamentari; e) introiti derivanti da raccolte di sostegno alle finalità perseguite connesse direttamente dall'Associazione. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, capitale durante vita le riserve, i fondi e il destinazione che La dell'Associazione meno distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al co.6 dell'art.10 del D.lgs. 4/12/1997 n.460. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse. Tutti i beni di appartenenti all'Associazione sono elencati apposito in inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art.6) Possono aderire all'associazione tutte le fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle formendo un contributo economico o fattivo di lavoro o di



idee. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo il quale decide a suo insindacabile giudizio sulla base delle qualità morali ed umane del richiedente. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Il numero degli associati è illimitato.

Arta) Fra gli associati vige una disciplina uniforme del e delle modalità associative. apporto associativo associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dall'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; essi hanno altresì diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti preventivamente dall'Associazione. Gli associati (siano essi persone fisiche o rappresentanti degli altri soggetti aderenti) maggiori di anni legali diciotto hanno il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione annuale del bilancio. Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede. Gli



associati devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non presentano dichiarazione di recesso nei termini e modalità di cui all'articolo seguente saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamneto della quota annuale associativa. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Art.8) L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione almeno 30 giorni prima della delibera di esclusione. dall'Associazione recedere L'associato può dichiarazione di recesso che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi. L'associato receduto o escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può ripetere i contributi versati al fondo comune, nè ha alcum diritto sul patrimonio dell'associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.

Art.9) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice - Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori dei conti.



Art.10) L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente quando lo reputi opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati con avviso scritto da affiggersi presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato tuttavia nessun associato può rappresentare per delega più di un altro associato. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere nuovi organi. L'assemblea ordinaria, particolare, nomina i membri del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti, approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. seconda convocazione l'Assemblea In



validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune e del patrimonio. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando interviene in proprio o per delega i due terzi degli associati e delibera con il voto maggioranza dei presenti. In seconda della favorevole conv∯cazione l'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art.11) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, tra cui il Presidente, il Vice — Presidente, il Segretario ed il Tesoriere tutti eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti. Il Consiglio si riunisce Validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei



membri che lo compongono e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Esso è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della convocazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anní salvo revoca o dimissioní ed i relativi membrí sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi 🙀 di ordinaria e straordinaria amministrazione 🔞 svolge a attività esecutive dell'Associazione previste dal e/o deliberate regolamento statuto dal Mail'Assemblea degli associati, per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge, lo statuto o i regolamenti interni riservano tassativamente Direttivo, in particolare Consiglio all'Assemblea. Il predispone il bilancio preventivo e consuntivo, delibera sull'ammissione degli aderenti all'Associazione; può nominare inoltre tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i relativi poteri.

Art.12) Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dall'Assemblea degli associati e rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Egli inoltre presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Art.13) Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso



di sua assenza, decadenza, incompatibilità o malattia. Il Vice-Presidente è nominato dall'Assemblea degli associati. Art. 14 - Il Segretario partecipa alle assemblee e a tutte le riunioni degli organi dell' associazione con funzioni di yerbalizzante, redige i verbali dell' associazione e li custodisce. Il Segretario è nominato dall'Assemblea degli associati. Il Tesoriere tiene la contabilità e i bilanci dell'associazione, custodisce i fondi e tutte le somme di pertinenza dell' associazione, può quietanzare ricevute per conto dell' associazione medesima. Il Tesoriere è nominato all'Assemblea degli associati. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate anche in una sola persona. Art.15) L'Assemblea degli associati può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi tra cui il Presidente e da due supplenti. I membri del Collegio possono essere nominati fra i non associati. Il Collegio resta in carica tre anni e svolge le funzioni di revisione e controllo, previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

Art.16) L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art.17) Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Esso deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica e deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione



dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio deve recare una relazione di controllo cottoscritta da uno o più revisori iscritti nel Registro dei visori contabili.

t.18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, stabilendone i poteri.

L'Associazione dovrà devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, co.190, della Legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) Qualsiasi controversia originante dalla interpretazione o esecuzione del presente statuto, o comunque relativa alla vita dell'associazione sarà devoluta ad un collegio arbitrale di tre membri nominati tutti dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'associazione su richiesta della parte più diligente.

Art.20) Per tutto quanto non espressamente previsto dal



presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.

Claudio Ferracuti

Marco Vita

Emilio Cimica

Ferdinando Ferracuti

Aspesani Filippo

Alfonso Rossi Notaio (impronta sigillo)



La presente copia, composta di numero <u>UEUI</u>, fogli, è conforme all'originale e si rilascia per uso <u>DI LEGGE</u> munita di tutte le firme prescritte dalla legge.

Porto Sant'Elpidio, li 2 5 NOVEMBRE 1999





